

Codice A1813A

D.D. 26 settembre 2019, n. 3327

**L.r. n 45/89 Autorizzazione per la realizzazione di una nuova seggiovia biposto in localita' Carello – Alpe Cialma in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici nel comune di Locana (To). Richiedente: Comune di Locana (P. IVA 01394550014)**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

1) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", il comune di Locana (P. IVA 01394550014) con sede in Via Roma, 5 – 10080 Locana, per la realizzazione di una nuova seggiovia biposto in località Carello – Alpe Cialma, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Locana, foglio n° 74, particelle n° 181, 204, 205 e 206, ed al foglio n° 75, particelle n° 37, 38, 41, 43, 45, 120, 142, 14, 150, 151 e 194, Località Carello, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza; qualora l'impianto funiviario usato che sarà oggetto di installazione presenti caratteristiche diverse da quelle rappresentate o previste negli elaborati progettuali allegati all'istanza ed oggetto della presente autorizzazione, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione della variante introdotta, la cui approvazione sarà condizione per dare avvio alla realizzazione dell'intervento stesso;

b) l'intervento prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, non rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009, pertanto trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009.

c) per il calcolo della compensazione ambientale e forestale, sino alla individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano come previsto dalla L.r. n° 2/2009, o della concessione di dichiarazione di pubblica utilità secondo quanto previsto dall'art. 7 della L.r. n° 74/1989 dovranno essere adottati i coefficiente corretti per il parametro E secondo quanto previsto dalla D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637;

d) il titolare dell'autorizzazione dovrà accertare se l'intervento di trasformazione della superficie forestale non comporti la costituzione di isole boscate aventi dimensioni tali da non risultare più classificabili come bosco secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.r. n° 4/2009. In tale evenienza anche la superficie di tali isole dovrà essere calcolata come trasformata e dovrà essere oggetto di compensazione secondo quanto previsto dalla D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637;

e) il titolare dell'autorizzazione dovrà adempiere a tutte le prescrizioni dettate nel parere espresso dal Settore Geologico in data 23/09/2019 prot. n. 42078/A1819B allegato A alla presente determinazione;

f) il titolare dell'autorizzazione è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le necessarie valutazioni;

g) i terreni movimentati, in particolare quelli ottenuti dallo scotico, devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, coperti con teli antiersivi ed ubicati lontano dalle aree potenzialmente passibili di inondazione e/o interessate da fenomeni di valanga e/o pericolose in base alla predisposizione al franamento di queste, ovvero anche a distanza dagli edifici e dalla viabilità esistente;

h) il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra al fine di evitare l'ostacolo al regolare deflusso delle acque. Tutto il materiale di risulta dovrà essere allontanato prima delle successive lavorazioni.

i) al termine dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento attraverso idrosemina entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, inizialmente pioniero ed artificiale, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.

l) il titolare dell'autorizzazione dovrà effettuare, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di inerbimento fino all'affermazione della cotica erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di idrosemina ripetuti nelle stagioni successive;

m) nelle fasi di scavo si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La redistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm;

n) lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta non dovrà interessare aree esterne al cantiere;

o) sia nel corso che al termine dei lavori dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali; le acque di ruscellamento dovranno essere opportunamente drenate in adeguato sistema di smaltimento, evitandone il deflusso incontrollato;

p) per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto; in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di scavo, eventualmente anche con l'installazione di opere provvisorie di contenimento;

q) tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;

r) durante la fase esecutiva dovranno essere integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dall'Ing. Stefano Bor per la parte impiantistica, Dott. Geol. Andrea Bussi e dal Dott. Geol. Michel Luboz per gli aspetti geologici-tecnici,

2) il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri:

a) comunicazione di inizio lavori;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

3) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto:

a) alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89;

b) ad effettuare la compensazione prevista al comma 4 dell'art 19 della L.r. 4/2009 nelle forme e con le modalità previste dalla D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017, adottando i coefficienti indicati in base alle considerazioni richiamate in premessa.

4) la presente autorizzazione ha validità di anni tre a partire dalla data della presente determinazione. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine, ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse ed nel caso di circostanze similari. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere

Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e saranno oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione.

5) Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste.

6) La presente autorizzazione:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

d) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del soggetto autorizzato di provvedere al monitoraggio dell'opera realizzata;

7) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di:

a) procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 e dall'art. 36 della L.r. n° 4/2009 in caso di difformità da quanto previsto nel progetto autorizzato. Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Responsabile di Settore  
Dott. For. Elio Pulzoni